

LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

NORME E TRIBUTI

Domenica 17 Novembre 2013

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com • @24NormeTributi



DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

IVA
Fatture semplificate con correzione
► in Norme e tributi

RISCOSSIONE
Rate in dieci anni solo con le «prove»
► in Norme e tributi

120
Il numero massimo di rate mensili per il debitore

L'ESPERTO RISPONDE
«Piccoli» contribuenti alla prova dell'Trap
► in allegato

Crisi d'impresa. La Corte di cassazione precisa che possono anche essere soggette a fallimento a tutela dei creditori

Società pubbliche tra due fuochi

Possibile apertura delle Sezioni unite al danno erariale per gli amministratori

Giovanni Negri
ALBA Dal nostro inviato

Le società pubbliche possono fallire. E questo testimonia della loro natura privatistica. Ma i loro amministratori potrebbero essere considerati funzionari pubblici e quindi essere chiamati a risarcire il danno erariale provocato. A queste due conclusioni arriva la Corte di cassazione con una sentenza già depositata, la n. 22209, di poche settimane fa e con una altra pronuncia delle Sezioni unite che verrà resa nota nei prossimi giorni. Le novità sono emerse al convegno organizzato dalla Associazione albesi di studi di diritto commerciale, che ha celebrato quest'anno il ventennale, sul tema «I debitori non fallibili: alternative e punti critici del nuovo diritto fallimentare». Il convegno ha visto l'intervento di magistrati come Luigi Rovelli, Presidente aggiunto della Cassazione, Luciano Panzani, Presidente del tribunale di Torino, e Alida Paluchovsky, docenti come Alberto Jorio e Michele Sandulli, professionisti come Davide Di Russo.

Il punto di partenza è rappresentato da una situazione di rilevante problematicità visto che soprattutto sul fronte delle società in house, si discute da tempo se in caso di insolvenza si deve dichiara-

re il fallimento e se, di conseguenza i loro amministratori devono rispondere davanti alla Corte dei conti al pari dei pubblici funzionari.

Su questi punti, a quanto emerso, la Cassazione ha provato a fare chiarezza, stabilendo innanzitutto (il caso riguardava una Srl, che aveva il compito di realizzare e gestire un impianto per lo stoccaggio e smaltimento di rifiuti, detenuta per una quota) che la scelta del legislatore di consentire

LE INDICAZIONI

In una pronuncia che sarà depositata nei prossimi giorni si riconosce al manager la veste di pubblici funzionari

re l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e pertanto di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, ha come conseguenza anche che queste assumono i rischi collegati alla loro insolvenza. In caso contrario, a venire compromessi, sarebbero i principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con la società entrano in rapporto, ai quali deve essere permesso di fare ricorso a

tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che il fallimento della partecipata non impedisce comunque all'ente locale, rimasto proprietario dei beni necessari all'esercizio di quel servizio, di affidarne la gestione a un nuovo soggetto. Nel frattempo, qualsiasi rischio collegato all'interruzione del servizio potrebbe essere evitato attraverso il ricorso all'esercizio provvisorio previsto dall'articolo 104 della legge fallimentare.

Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori della società partecipata dall'ente pubblico, le Sezioni unite della Cassazione si apprestano a depositare (il relatore è Renato Rordorf) un'importante sentenza che dovrebbe mettere in luce (ma bisognerà leggere le motivazioni) come possono essere equiparati a pubblici funzionari e, di conseguenza, essere chiamati dalla Procura della Corte dei conti a dovere rispondere per danno erariale. La questione, che riguarda municipalizzate come anche aziende erogatrici di servizi, ha una considerevole rilevanza pratica e ha visto finora sovrapporsi da parte della stessa Cassazione pronunce con orientamenti contrastanti. Il Convegno si però sofferma-

I chiarimenti

01 | LA FALLIBILITÀ
La Corte di cassazione ha messo in evidenza come le società partecipate pubbliche possono essere assoggettate a procedura fallimentare. In caso contrario a venire compromessa sarebbe la tutela di quei soggetti che, come i creditori, sono entrati in rapporti con la società e devono poter contare su tutte le tutele offerte dall'ordinamento. Scongiurati i rischi di interruzione del servizio

02 | LA RESPONSABILITÀ
Con una pronuncia che sarà depositata a breve, le Sezioni unite della Cassazione, sciogliendo un contrasto in giurisprudenza, attribuiscono, a determinate condizioni, anche agli amministratori di società pubblica la veste di funzionari pubblici assoggettandoli quindi a responsabilità da danno erariale

to anche, con dovizia di riferimenti giurisprudenziali, su altri due temi "caldi" della crisi d'impresa. Da una parte è stato fatto il punto sugli accorgimenti dei giudici nell'affrontare una delle grandi assenze della nostra legislazione, la mancata previsione di norme dedicate al concordato preventivo nei gruppi d'impresa. Escamotage per coordinare le procedure relative alle diverse società con un unico piano, ma masse attive e passive separate a tutela della posizione dei creditori di ciascuna società. Sottolineato anche che il principio secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, può forse trovare deroga in sede di concordato preventivo con l'assenso dei creditori.

Sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, infine, è stato rilevato come questa procedura sia inadeguata e non trasparente, prestandosi alle scelte del ministero delle Attività produttive, mentre sarebbe auspicabile un ritorno alla competenza del giudice ordinario, anche perché le pretese grandi imprese sono in realtà società di medie dimensioni, sottratte alla sorte delle loro consorelle senza un vero interesse pubblico che lo giustifichi.

LE INIZIATIVE

In edicola e online

MERCOLEDÌ

Imprese e famiglie: focus sulle novità del decreto scuola

Cosa cambia per alunni, famiglie, insegnanti, università e imprese con il Dl scuola. A questo provvedimento è dedicato il focus in edicola mercoledì 20 novembre con Il Sole 24 Ore. In primo piano le assunzioni e le regole sulla formazione nelle imprese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concordato preventivo. Le indicazioni del Tribunale di Mantova

Relazioni «rigorose» dai professionisti

Giovanni Negri

Il professionista che attesta la fattibilità di un piano di concordato preventivo non può subordinare la realizzazione all'avverarsi di situazioni incerte. Nella sostanza, infatti, questo equivale a non attestare proprio nulla sulle probabilità di riuscita. Pertanto, chi certifica la realizzabilità di un piano in cui la maggior parte delle liquidità derivano dagli apporti di capitale di un'altra società deve assumersi la responsabilità di controllare la correttezza e serietà delle valutazioni effettuate nel piano industriale di quest'altra società per verificare la fondatezza dei presunti ricavi e costi.

A queste conclusioni approda il tribunale di Mantova con decreto del 17 ottobre con il quale viene dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dopo che era stata inizialmente avanzata la domanda "in bianco". Il Tribunale, all'esito della valutazione su proposta e piano, ha ritenuto innanzitutto che la fattispecie che gli era stata sottoposta rientra nella previsione del concor-

dato in continuità aziendale, visto che è prevista la prosecuzione dell'attività attraverso la cessione dell'impresa.

Per non disperdere il valore dell'azienda in esercizio e per salvaguardare i dipendenti, prima della presentazione della domanda di concordato, l'azienda era stata concessa in affitto a

L'AVVERTENZA

Le valutazioni effettuate su un piano in continuità non possono essere riferite esclusivamente all'avverarsi di condizioni incerte

un'altra società, con la quale era già anche concluso un contratto di cessione d'azienda sospensivamente condizionata all'omologazione del concordato, oltre che un contratto di locazione dell'immobile in cui l'attività è esercitata. Le ulteriori attività previste nel piano non potevano da sole portare a qualificare il concordato come liquidatorio, non essendo prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi,

rispetto al valore azienda che rimaneva in esercizio, anche se per mezzo di cessione a terzi. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale aveva concesso termine al proponente per integrare il piano e la relazione del professionista, precisando che la relazione del professionista, per quanto riguarda la valutazione di fattibilità, avrebbe dovuto evidenziare l'ideoneità dell'affittuario/acquirente a far fronte ai propri impegni, sia tenendo conto della patrimonialità dello stesso sia del piano industriale che intende realizzare. Tuttavia la società interessata dalla cessione aveva poi presentato solo un'integrazione della precedente relazione redatta da un altro professionista. «Detta modificazione soggettiva - osserva però il decreto -, sicuramente possibile, avrebbe tuttavia dovuto riguardare l'intera relazione, essendo del tutto incoerente con lo spirito della nuova procedura di concordato che un professionista attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e un altro, dando per presupposto l'accertamento del primo, attesti che la prosecuzione

dell'attività prevista nel piano è funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori».

Secondo i giudici la disciplina dell'articolo 186 bis della Legge fallimentare (concordato in continuità) integra e non sostituisce quella dell'articolo 161 (concordato preventivo). In questa prospettiva dunque le due attestazioni hanno una loro specificità che non può condurre alla sostituzione dell'una con l'altra. Il secondo professionista attestatore, inoltre, si limita a esaminare il piano industriale della società affittuaria/ promittente acquirente e ad affermare l'ideoneità dello stesso a fare fronte agli impegni economici assunti, senza dedicare neppure una riga di motivazione sulla migliore soddisfazione in capo ai creditori nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività rispetto a un'alternativa solo liquidatoria.

In ogni caso, avverte il decreto, l'articolo 161 terzo comma, prevede la relazione di un solo professionista, indipendente, che risponde anche penalmente delle informazioni che espone o delle omissioni di informazioni rilevanti. Una misura a tutela della più puntuale e corretta informazione possibile dei creditori sulla veridicità dei dati aziendali espressi dal proponente, sulla fattibilità del piano prospettato e sulla prosecuzione dell'attività d'impresa come strumento per la migliore soddisfazione dei creditori stessi.

L'assenza di un'attestazione del professionista con tutti gli elementi determina, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, l'inammissibilità della domanda di concordato, qualsiasi sia la sua qualificazione. In altre parole, conclude il decreto, la domanda va giudicata inammissibile (anche se non si dovesse considerare in continuità aziendale la proposta di concordato) perché nelle poche pagine dedicate alla valutazione di fattibilità, il professionista si limita ad affermare che la realizzabilità dipende dal rispetto da parte della società acquirente degli impegni assunti, precisando che non sono supportati da alcuna fidejussione o garanzia reale, ma solo dal business plan costituito dalla società, su cui peraltro l'attestatore tace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In edicola

LA GUIDA DEL LUNEDÌ

Una bussola per chi vuole studiare all'estero

Effetto anticipo. Determinante per chi intende aderire al programma Erasmus oppure frequentare un master all'estero o iscriversi a un'università straniera già sin dal liceo. Sul Sole 24 Ore in edicola domani la guida «Studiare all'estero» fa il punto sulle pratiche necessarie, sugli accorgimenti per compilarle, sulle scadenze da rispettare. Le quattro pagine sono arricchite da un dossier online al sito www.ilssole24ore.com/studiare-estero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gestione aziendale. Definita in vista della ratifica la nuova versione degli standard di qualità

Al traguardo il restyling di «Iso 9001»

Federica Micardi
MILANO

Il restyling dell'Iso 9001 sta per concludersi e l'Italia rivendica un ruolo importante nella sua revisione. Introdotta per la prima volta nel 1987 la norma sui sistemi di gestione della qualità, utilizzata da molte aziende per certificare all'estero il possesso di determinati requisiti, viene oggi ridiscussa e modificata per tener conto dei cambiamenti che sono avvenuti, ad esempio con l'avvento della globalizzazione. Negli anni Iso 9001 ha subi-

to diversi aggiornamenti, l'ultimo di una certa importanza è del 2000, anche se sono del 2008 le ultime modifiche. Ora la norma viene riscritta per migliorare l'adattabilità del sistema gestionale che deve confrontarsi con continui mutamenti.

LE TAPPE FUTURE

In affiancamento alla rivisitazione della disciplina saranno predisposte nuove linee guida

«Dopo aver visionato la bozza di comitato della nuova Iso 9001 non l'abbiamo approvata perché abbiamo riscontrato una serie di criticità - racconta Nicola Gigante, Coordinatore del gruppo di lavoro Uni Sistemi di gestione per la qualità - che nel meeting plenario che si è concluso domenica scorsa in Portogallo sembrano ora superate».

Le obiezioni sollevate dal nostro paese, supportate da più di 80 commenti tecnici, sono state condivise da una decina di Stati tra cui Usa,

Giappone e Germania, e riguardavano l'attenzione al contesto in cui l'organizzazione opera, il concetto di rischio, le relazioni di particolare rilevanza, la valorizzazione del fattore umano e la coerenza tra l'Iso 9001 e l'Iso 9004.

L'Italia ha chiesto che «l'attenzione al contesto in cui l'organizzazione opera» venisse espressa con maggior chiarezza. Ad esempio, se un'azienda mette filtri d'avanguardia e ciò si riflette sull'immagine etica dei suoi prodotti e su una mag-

gior soddisfazione del cliente, questo fatto deve essere rilevato. «Abbiamo anche ottenuto - spiega Gigante - che il concetto di rischio non si limitasse alla sua attinenza negativa ma anche positiva, in linea con la definizione ricorrenti in altri standard. O ancora sarà previsto un nuovo paragrafo dedicato alle persone che lavorano nell'organizzazione, valutando il coinvolgimento, la valorizzazione e il sistema premiante».

Le questioni sollevate dall'Italia e da altri Paesi entreranno in parte nella nuova bozza

za ora in fase di elaborazione finale e in parte saranno approfondite in linee guida che saranno prodotte in affiancamento alla nuova Iso 9001.

Per poter essere approvata la nuova Iso 9001 deve essere ratificata dai membri stessi dell'Iso (International Organization for Standardization), che nel mondo sono circa un centinaio tra enti di normazione e rappresentanti di specifici settori industriali come, tra gli altri, quello dell'automobile. E la vastità della platea non è casuale dato che l'obiettivo ultimo di Iso 9001, che può essere considerato un decalogo che mette sotto forma di codice il buon senso organizzativo, è in definitiva la soddisfazione del cliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Conflitto apparente tra sicurezza e riservatezza

di Giovanna de Minico

Lo spionaggio americano verso chiunque e su ogni cosa oppone il diritto dell'individuo di tenere per sé quanto attiene alla propria comunicazione personale con il bisogno di ogni comunità di protezione preventiva dai possibili attacchi terroristici. A uno sguardo disattento i valori antagonisti sembrerebbero rivelare una diversa natura: soggettiva quella del diritto alla privacy, oggettiva quella del bisogno di sicurezza.

Invece, privacy e sicurezza appaiono entrambe attraibili alla sfera della policy issue. Spostare le coordinate del dibattito sul piano delle scelte di politica pubblica comporta conseguenze significative quanto ai rimedi di composizione del conflitto tra opposti valori.

Fino ad oggi la controversia era stata immiserita perché rappresentata negli angusti termini di una lesione della sfera individuale in nome della sicurezza pubblica, e quindi trattata da questione domestica, e come tale, inevitabilmente recessiva dinanzi al bene comune.

Ma sulla base di quali indizi è legittimo ritenere che in futuro la querelle slitterà sul terreno delle scelte politiche? Basta guardare e analizzare i fatti. È notizia di pubblico dominio che alcuni operatori della rete, Google, Apple, Facebook hanno scritto alle autorità americane per dichiarare il loro sostegno a un draft normativo recentemente presentato in Senato (29 ottobre).

In questa lettera i signori della rete colgono l'occasione per ergersi a paladini della privacy, ormai calpestate dalle investigazioni a strascico della Nsa, alle quali loro non si sarebbero potuti sottrarre perché costretti ad adempiere agli ordini della stessa. Il punto meriterebbe ampi approfondimenti, non affrontabili in questa sede.

Altro fatto: il draft normativo la cui filosofia di fondo rovescia l'impostazione di base del Freedom Act vigente. In breve, il bill gira intorno a quattro fuochi.

Primo: si limitano i poteri della Nsa, bloccando in nuce pratiche investigative generalizzate in oggetto e destinati a favore di accertamenti delimitati. Ma non solo. Il contenimento dello strapotere viene condotto sostituendo la cultura della presunzione con l'atteso ritorno alla legalità. Precisamente, non sarà più investigabile il soggetto in quanto straniero, ma solo se fondati e ragionevoli sospetti in ordine alla sua pericolosità verran-

no accertati. Finalmente, la presunzione arretra dinanzi al principio precauzionale e il riemergere di quest'ultimo fa torna in auge il sano bilanciamento anticipato tra presumibili vantaggi alla sicurezza e certi danni alla riservatezza.

Secondo fuoco: questi dimagrimenti poteri dell'amministrazione non sono assolti dal rispetto della legalità, perché sono passibili di controllo ex ante e ex post ad opera del giudice. Quindi, il sospetto si sposta dal cittadino straniero all'amministrazione americana, la cui azione si articola lungo un percorso minato da autorizzazioni preventive e convalide successive.

Terzo fuoco: l'asse politico Esecutivo/Congresso, finora pesantemente inclinato a favore del primo, prova a cercare un nuovo punto di equilibrio nel coinvolgimento dell'assemblea elettiva, se non nelle investigazioni di prima istanza, quanto meno nella vigilanza postuma sull'Esecutivo, che periodicamente dovrà informare le competenti commissioni del Congresso sul suo operato. Insomma, che almeno il Congresso sappia chi è investigato e per cosa.

Quarto e ultimo fuoco: quanto ai "signori" della rete autori della lettera, si riconosce il diritto di dire su chi e cosa la Nsa chiede i dati, salvo casi eccezionali di silenzio imposto. Anche qui la regola è rovesciata rispetto a quella vigente.

Perché ritengo che questo atto sposti finalmente il dibattito al livello, che gli sarebbe dovuto competere ab initio? Perché esso ridisegna il perimetro dell'eterno conflitto tra potere pubblico e libertà, contenendo il primo entro i confini della legalità, del contenimento dei poteri e, non ultimo, della revisione giudiziaria, e dall'altro canto, dilata la libertà fino alla massima espansione possibile, quella consentita dal concreto e comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.

Reggerà questo slittamento in alto della querelle? Forse è presto per dirlo, il bill ha appena iniziato il suo cammino ed è presumibile che l'Esecutivo farà le barricate pur di sottrarsi ai fuochi incrociati del Congresso e dei giudici.

Alla curiosità dei giuristi non rimane che attendere con ottimismo gli esiti della promettevole inversione di marcia legislativa.

Professore Diritto costituzionale
Federico II Napoli

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
FALLIMENTO n. 108/02. ORDINANZA DI VENDITA DI PARTECIPAZIONE AZIENDARIA E DI CREDITO PER ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Letta l'istanza presentata dal Curatore del Fallimento, Vista la relazione di stima redatta dal Dr. Vincenzo Loreti e dal Dr. Paolo Cataldo; Visti gli artt. 105 L.F. e 215 c.c., DISPONE la vendita all'incanto (n° incanto) dei seguenti beni mobili acquisiti all'attivo del fallimento n° 108/02 e consistenti in lotto n° 15: quota di partecipazione azionaria rappresentata da n. 100 azioni, pari al 95% del capitale sociale della STARBUCK PROPERTIES INC con sede in County of Warren, State of New York (Usa) del valore di Euro 185.526,04, nonché credito per anticipazioni finanziarie pari ad Euro 357.667,87. Prezzo base d'asta Euro 543.193,81. Il valore di stima della partecipazione azionaria, è stato determinato dagli esperti escludendo i debiti per le anticipazioni finanziarie. La partecipazione azionaria verrà posta in vendita al prezzo base di Euro 185.526,04 ed il credito per le anticipazioni finanziarie verrà posto in vendita al suo valore di Euro 357.667,87, per un prezzo base d'asta complessivo di Euro 543.193,81. La società è proprietaria di una tenuta agricola di circa 666 acri con sovrastanti fabbricati abitativi ed agricoli, situata tra le città di Fort Ann e Hartford, nella Contea di Washington, Stato di New York, come meglio descritta nella relazione di stima immobiliare redatta dall'ing. Salvatore Panunzio e depositata agli atti della procedura. La vendita avrà luogo presso il Tribunale di Latina innanzi al Giudice Delegato Dr. Roberto Amatore il giorno 12/12/2013 dalle ore 10,30 e seguenti alle seguenti condizioni: 1. La quota di partecipazione azionaria viene venduta libera da vincoli pregiudizievole e da pignoramenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con esclusione di qualsiasi responsabilità per eventuali sopravvenienze passive o inesistenti che possano incidere sul valore del patrimonio sociale. Se esistenti al momento della vendita, eventuali pesi e pignoramenti saranno cancellati a spese e cura dell'aggiudicatario. 2. Gli offerenti dovranno depositare una somma pari al 30% del prezzo base di cui il 10% a titolo di cauzione, che sarà trattata in caso di mancato saldo del prezzo, ed il restante 20% per deposito spese, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Dott. Vincenzo Loreti - Curatore del fallimento n° 108/02" entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina. 3. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori ad Euro 20.000,00. 4. L'aggiudicatario dovrà pagare l'intero prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già prestata, mediante assegni circolari intestati al Curatore entro il termine di giorni 60 dalla data di aggiudicazione provvisoria, da depositare in Cancelleria. 5. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. 6. La proprietà dei beni ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento. 7. Agli offerenti non divenuti aggiudicatari, subito dopo la chiusura della vendita, verrà restituita la cauzione ed il deposito per spese. 8. La presente ordinanza di vendita non costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 94 e 94gg. del D.lgs. 58/98. Per ulteriori informazioni rivolgersi al curatore Dott. Vincenzo Loreti, tel. 0773/47950-65095.

IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Roberto Amatore